



CITTÀ DI ARICCIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

ORDINANZA n. 49 del 21/04/2020

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DA ATTUARSI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL CONTRASTO AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. OBBLIGO DI RICONOSCIMENTO DEGLI INCARICATI ALLA RACCOLTA E ALLA DISTRIBUZIONE DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ NONCHÉ DEI SOGGETTI CHE EFFETTUANO SERVIZI DI CONSEGNA PER CONTO DI ESERCIZI PRIVATI.

IL VICESINDACO

VISTO il DPCM del 10 aprile 2020, pubblicato in G.U. n. 97 dell'11.04.2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale", che ha prorogato l'efficacia delle misure restrittive già disposte fino al 3 maggio 2020;

VISTO il d. l. n. 19 del 25.03.2020, pubblicato in G.U. n. 79 del 25.03.2020 recante "Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19", che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti ovvero sull'intero territorio nazionale;

CONSIDERATO che nel nostro territorio persistono i fattori di rischio che hanno determinato l'adozione di prescrizioni che integrano il contenuto dei provvedimenti adottati dalle istituzioni centrali e regionali;

DATO atto che con l'ordinanza n. 48 del 13.04.2020 è già stata prorogata fino al 3 maggio 2020 la durata delle ordinanze sindacali nn. 33, 35 e 36;

CONSIDERATO che le ordinanze sindacali sono rivolte a consentire l'allontanamento dal proprio domicilio solo per urgenti necessità legate al lavoro, alla salute e agli acquisti di beni di prima necessità e a limitare la possibilità di contagio determinate da assembramenti di persone;

RICONOSCIUTA la necessità di sostenere le fasce deboli della popolazione anche con l'aiuto delle associazioni operanti sul territorio e di cittadini volontari;

CONSIDERATO che, come si apprende da numerosi *social network*, associazioni non statutariamente costituite per il perseguimento di finalità di utilità sociale ovvero soggetti diversi e senza autorizzazione comunale si stanno recando in questi giorni presso alcune famiglie bisognose del territorio per fornire generi di prima necessità;

PRESO atto che l'Amministrazione, pur apprezzando ogni iniziativa animata da spirito di solidarietà e di generosità verso la cittadinanza, non può non intervenire per assicurare che, soprattutto in questo delicato momento storico, ogni iniziativa sia svolta nel rispetto della vigente normativa sia in materia socio-assistenziale sia in materia sanitaria al fine di assicurare il contenimento dell'emergenza in atto;

RILEVATO che dette associazioni o soggetti diversi che si recano presso il domicilio di persone non sono a conoscenza della presenza di persone positive al COVID-19 ovvero collocate in quarantena, creando quindi i presupposti per la proliferazione incontrollata del COVID-19, vanificando di fatto tutte le misure governative, regionali e locali per il contenimento della pandemia;

RITENUTO che il giusto sostegno alle famiglie in difficoltà e al contempo il rispetto della normativa nazionale e regionale possano essere assicurati soltanto attraverso una gestione efficiente del servizio di distribuzione di generi di prima necessità che avvenga a mezzo di associazioni riconosciute di comprovata esperienza nel settore assistenziale, la verifica dei cui requisiti sia già stata effettuata *ex ante* tramite la loro iscrizione all'albo comunale delle associazioni;

DATO ATTO che questo Comune, proprio per poter fronteggiare al meglio la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, con provvedimento sindacale del 10/03/2020 prot. n.7781 e successive integrazioni ha attivato il COC – Centro Operativo Comunale –, alle dirette dipendenze del Vicesindaco, e, con esso, ha attivato diverse iniziative di sostegno alla popolazione come il “pronto farmaco”, il “pronto spesa” e il progetto “insieme ce la faremo” per la gestione centralizzata della emergenza e della solidarietà alimentare alla cittadinanza;

RITENUTO opportuno disciplinare lo spostamento dei cittadini che desiderano offrire un contributo alle famiglie bisognose di sostegno materiale e di coloro i quali manifestano la volontà di fare parte del sistema di volontariato rivolto ad assicurare supporto alle fasce fragili della popolazione;

RAVVISATA la necessità di sviluppare un'azione sinergica tra le forze disponibili, senza esporre al rischio di ulteriori contagi gli operatori incaricati delle azioni a sostegno dell'emergenza alimentare;

RITENUTO necessario, anche per motivi di pubblica sicurezza e ordine pubblico, rendere riscontrabili sia l'identità sia le ragioni dello spostamento delle persone incaricate di effettuare consegne a domicilio dalle forze dell'ordine, oltre che contrastare l'attività di eventuali

malintenzionati che, potendo avere accesso alle abitazioni di persone fragili (anziani, minori, persone sole, ecc), possano porre in essere azioni fraudolente e penalmente rilevanti a danno di dette persone;

TENUTO conto che il contemperamento delle esigenze filantropiche trovi un limite nella tutela del diritto costituzionalmente garantito alla salute, assicurato attraverso una gestione efficiente del servizio orientata al contenimento della diffusione del virus;

VALUTATO che il contemperamento delle contrapposte esigenze descritte, tra cui, come detto, ha prevalenza quella che vuole tutelato il diritto alla salute, possa trovare una equa soluzione con le misure delineate nel dispositivo sottostante;

VISTO l'art. 32 della l. n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la l. n. 689/1981;

VISTO il d. lg. n. 285/1992;

RICHIAMATO il d. lg. n. 267/2000;

ORDINA

Per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, con decorrenza immediata e fino al termine dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

1. al fine di evitare la dispersione di risorse e sovrapposizione di azioni che tutte le iniziative rivolte alla distribuzione di generi alimentari e di beni di prima necessità siano svolte esclusivamente dalle Associazioni che, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, siano inserite tra le organizzazioni operanti nell'ambito del C.O.C. – Centro operativo Comunale;
2. è consentita la consegna da parte degli esercizi commerciali o soggetti diversi da quelli operanti nell'ambito del COC – Centro Operativo Comunale – di generi alimentari e di beni di prima necessità presso i centri di raccolta comunali individuati presso la sede della Confraternita di Misericordia di Ariccia, sita in Via A. Chigi n.46 e presso la sede dell'Associazione La Fenice 2010, sita in Via Cicerone n. 1 e presso le Associazioni di beneficenza convenzionate con il banco alimentare della Regione Lazio;
3. è consentita la donazione da parte di associazioni o soggetti diversi da quelli operanti nell'ambito del COC – Centro Operativo Comunale – di pasti caldi, previa comunicazione al servizio sociale comunale, al fine di coordinare la distribuzione degli stessi nel rispetto delle norme vigenti in materia;
4. sono escluse dalla presente ordinanza le Parrocchie e le Associazioni di beneficenza che procedono alla distribuzione presso le loro sedi in convenzione con il banco alimentare della

Regione Lazio e in possesso del numero di convenzione;

5. tutti gli operatori/volontari che partecipano alla distribuzione devono esporre un contrassegno nominativo personale contenente il riferimento all'associazione o soggetto diverso che partecipa alla distribuzione degli aiuti e portare con sé l'autocertificazione che motivi la necessità degli spostamenti dalla propria abitazione e la circolazione in ambito comunale;
6. gli esercizi commerciali che consegnano a domicilio prodotti alimentari, di ristorazione, beni e merci di qualsiasi natura devono esporre un contrassegno nominativo personale con l'indicazione dell'azienda per la quale si effettua la consegna e devono portare con sé l'autocertificazione che motivi la necessità degli spostamenti e la circolazione in ambito comunale;
7. si demanda alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine il controllo circa il rispetto delle presente ordinanza;
8. che la presente ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione all'albo pretorio *on line* della Città di Ariccia e sul sito internet del medesimo ente;
9. che una copia della presente ordinanza sia notificata o inviata al Commissariato di Albano Laziale della Polizia di Stato, alla Stazione dei Carabinieri di Ariccia e al Comando della Polizia Locale;

AVVERTE

che, secondo l'art. 650 c.p. *“chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro”*;

INFORMA

che, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio, secondo la previsione dell'articolo 29 comma 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, entro sessanta giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, secondo la previsione dell'articolo 9 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Vice Sindaco
Refrigeri Elisa / Arubapec S.p.a.
Atto Sottoscritto Digitalmente